



## **CODICE ETICO**

**DLVA - FIDES  
CONSULTING S.R.L.**

## Cap. 1 PRINCIPI GENERALI

### Art.1 Premessa

Il presente codice costituisce il complesso dei doveri cui deve attenersi la **DLVA - FIDES CONSULTING S.R.L.** Essa ha natura di regolamento interno della società e interpreta regole di condotta caratterizzate da un contenuto etico - sociale con valore precettivo.

### Art. 2 Valori fondativi

I valori ai quali è ispirato, sin dalla sua fondazione, la **DLVA - FIDES CONSULTING S.R.L.** sono:

- A. aspirazione alla costanza della professionalità;
- B. riservatezza rigorosa;
- C. assoluto rispetto del segreto professionale;
- D. efficienza d'intervento intesa come azione tempestiva e mirata;
- E. efficienza e tempestività nelle prestazioni professionali;
- F. rigoroso rispetto delle procedure interne a garanzia della qualità delle prestazioni eseguite;
- G. costante mantenimento e sviluppo del rapporto di fiducia con la clientela.

### Art.3 Obiettività

La **DLVA - FIDES CONSULTING S.R.L.** affida la sua reputazione alla propria coscienza, obiettività, competenza ed etica professionale, con affrancazione da asservimenti materiali, morali, politici ed ideologici, respingendo ogni influenza esterna.

### Art. 4 Indipendenza

La **DLVA - FIDES CONSULTING S.R.L.** esercita in piena indipendenza ed autonomia utilizzando, in senso compiuto e nel rispetto delle norme vigenti, le proprie conoscenze e la

capacità di giudizio che gli derivano dalla preparazione professionale e dalla conoscenza diretta ed approfondita di fatti e situazioni.

#### **Art. 5. Chiarezza**

Nell'espletamento dell'incarico professionale, la **DLVA - FIDES CONSULTING S.R.L.** ha cura di puntualizzare al cliente portata e limiti dell'incarico. Nel corso del mandato fornisce spontanei e periodici raggugli in ordine allo stato dell'oggetto dell'incarico.

In ogni caso esplicita sempre con chiarezza tutte le notizie che vengono richieste dal cliente

#### **Art. 6 Integrità**

Il comportamento della **DLVA - FIDES CONSULTING S.R.L.** è consono alla dignità e al decoro della professione anche al di fuori dell'esercizio professionale.

#### **Art. 7 Responsabilità**

La **DLVA - FIDES CONSULTING S.R.L.** deve adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti di terzi, per non compromettere la fiducia degli stessi nei confronti di chi esercita la specifica attività professionale.

#### **Art. 8 Professionalità**

L'esercizio dell'attività professionale della società è uniformato a principi di assoluta qualità ed eccellenza. In tal senso sono evitati scadimenti dovuti all'eccessivo lavoro od alla non approfondita conoscenza della specifica materia. Sulla richiesta di un parere, verbale o scritto, la **DLVA - FIDES CONSULTING S.R.L.** evita la genericità della risposta e, pur evidenziando gli elementi di eventuale obbiettiva incertezza, esprime in termini chiari e privi di ogni ambiguità.

### **Art. 9 Riservatezza**

La **DLVA - FIDES CONSULTING S.R.L.**, oltre a rispettare il segreto professionale, osserva un atteggiamento di riserbo in relazione alle notizie apprese nell'esercizio della professione od in via incidentale, anche se queste riguardano la sfera personale del cliente.

### **Art. 10 Responsabilità della propria struttura**

La **DLVA - FIDES CONSULTING S.R.L.** avrà cura che i propri dipendenti e/o collaboratori affinché adeguino il loro comportamento professionale alle norme contenute nella presente disciplina.

### **Art. 11. Rapporto fiduciario**

La **DLVA - FIDES CONSULTING S.R.L.** non dimentica mai che il cliente la individua e gli affida l'incarico in piena fiducia sulla scorta di valutazioni personali che, se non prescindono dal livello di qualificazione certificata, non escludono altri e diversi elementi attitudinali dei quali ciascun professionista è portatore.

### **Art. 12. Correttezza**

Se nell'esercizio della professione la **DLVA - FIDES CONSULTING S.R.L.** si trova nella necessità di rinunciare al mandato ne da comunicazione al cliente motivandone le ragioni e precisando i modi ed i termini della conclusione del rapporto.

Egli si comporta in modo tale da non pregiudicare gli interessi dello stesso.

**Art. 12 Premessa nei rapporti con il cliente**

La tutela dei giusti interessi del cliente non può mai condurre a comportamenti che non siano improntati a correttezza e lealtà.

**Art. 13 Accettazione dell'incarico**

La **DLVA - FIDES CONSULTING S.R.L.** si adopera, quando è possibile, affinché il mandato sia conferito per iscritto onde precisarne limiti e contenuti e se accetta un incarico assicura la richiesta specifica competenza ed un'adeguata organizzazione dello studio.

**Art. 13 Esecuzione dell'incarico**

La **DLVA - FIDES CONSULTING S.R.L.** si impegna ad usare la diligenza e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto.

La **DLVA - FIDES CONSULTING S.R.L.** illustra al cliente tempestivamente, con semplicità e chiarezza gli elementi essenziali e gli eventuali rischi connessi alla pratica affidatagli.

La **DLVA - FIDES CONSULTING S.R.L.** non assume interessi personali o cointeressenze di natura economico - professionale.

## **Cap. 3 ALTRI RAPPORTI**

### **Art. 14 Rapporti con i pubblici uffici**

Nei rapporti con i magistrati e i funzionari della pubblica amministrazione la **DLVA - FIDES CONSULTING S.R.L.** si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale.

### **Art. 15 Rapporti con altre professioni**

La **DLVA - FIDES CONSULTING S.R.L.**, qualora nell'esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad albi professionali (dottori commercialisti, etc.) si attiene al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze.

### **Art. 16 Corrispondenza tra colleghi**

La **DLVA - FIDES CONSULTING S.R.L.** non può divulgare scritti o informazioni riservate, ricevute, anche occasionalmente o da altri professionisti.

### **Art. 17 Rispetto della riservatezza**

## **Cap. 4 INDEROGABILITA'**

### **Art. 18 Continuità**

I Principi suesposti s'intendono inderogabili in perpetuo.